

Costruiamo il Domani

Associazione di Promozione Sociale - Legge 7 dicembre 2000, n. 383

via Tibullo, 16 - (00193) Roma

Statuto Sociale

Art. 1 (Costituzione)

È costituita con sede in Roma via Tibullo 16, nel rispetto del Codice Civile ed ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione di promozione sociale denominata "Costruiamo il Domani" di seguito detta "Associazione".

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di promozione dei diritti umani.

Essa svolge le attività indicate nel presente Statuto e quelle ad esse direttamente connesse.

Non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché riserve o capitale ed impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e o di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento essa devolverà il suo patrimonio ad altre associazioni senza fine di lucro o a fini di pubblica utilità.

L'Associazione ha durata fino al 31\12\2053 ed è rinnovabile per volontà dei soci.

Essa opera su tutto il territorio nazionale anche mediante propri livelli di organizzazione territoriale.

Art. 2 (Finalità)

L'Associazione ha le seguenti finalità:

- ☛ la tutela e la promozione dei diritti civili, con particolare riferimento ai diritti dei minori e dei giovani, così come sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini del 20 Novembre 1989;
- ☛ l'erogazione di beni e servizi a favore di persone bisognose o appartenenti a categorie disagiate, con particolare riferimento ai bambini ed ai giovani e con possibilità di individuare i beneficiari sia all'interno che all'esterno del territorio nazionale.

Art. 3 (Attività)

Per la realizzazione dello scopo sociale, l'Associazione potrà compiere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria necessaria o semplicemente opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare, l'Associazione potrà:

1. organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni;
2. promuovere e attuare direttamente la creazione di pubblicazioni e sussidi audiovisivi di ogni genere;
3. sviluppare l'attività di studio, ricerca e assistenza nel proprio settore di attività e in altri analoghi e affini quali, a mero titolo esplicativo e non tassativo la realizzazione e la gestione di banche dati, biblioteche, emeroteche e videoteche;
4. promuovere e curare direttamente o indirettamente iniziative editoriali mediante la pubblicazione di libri, periodici, testi, dispense, notiziari e indagini;
5. farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, di qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'Associazione;

6. istituire borse di studio;
7. coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, di singoli ricercatori anche a livello internazionale.
8. collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni coi quali condivide gli scopi istituzionali;
9. ricevere eredità, lasciti, donazioni ed erogazioni liberali di qualunque importo;
10. compiere occasionalmente attività d'impresa strettamente connessa e finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali. In tal caso, l'Associazione utilizzerà i benefici di cui alla L. 398/1991. Ai fini delle sue attività l'Associazione potrà accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con la Unione Europea, lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri Enti Pubblici territoriali.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può collaborare, creando rapporti stabili o temporanei, con altre associazioni, enti e/o istituzioni pubbliche e private aventi le stesse finalità.

I rapporti di collaborazione stabile sono decisi dall'Assemblea; quelli di collaborazione temporanea possono, invece, essere decisi dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà farsi promotrice di iniziative di commercio equo e solidale e potrà realizzare ogni altra iniziativa approvata dall'Assemblea dei soci per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 4 (Soci)

Sono Soci tutti coloro che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

All'atto dell'iscrizione il socio è tenuto al pagamento della quota associativa eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo per l'anno sociale di riferimento.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

Il socio cessa di appartenere all'Associazione per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) per morte;
- c) qualora tenga comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- d) se non esegua, entro sei mesi dalle singole scadenze, in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- e) se non adempia agli impegni assunti verso l'Associazione.

Art. 5 (Diritti e Doveri dei soci)

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

I soci non in regola col versamento della quota annuale perdono il diritto di elettorato attivo e passivo e quello di voto in assemblea.

Art. 6 (Organi)

Sono organi dell' Associazione:

1. l' Assemblea dei Soci,
2. il Consiglio Direttivo,
3. il Presidente,
4. il Collegio dei Revisori, ove nominato.

L'assunzione di qualsiasi carica sociale è gratuita.

Art. 7 (Assemblea)

L' Assemblea è formata da tutti i Soci.

L' Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro quaranta giorni dalla convocazione.

L' Assemblea è convocata mediante invio di idonea comunicazione a tutti i soci con l' indicazione del luogo dove essa sarà tenuta, dell' ordine del giorno e della eventuale seconda convocazione.

Per la validità della sua costituzione e delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci ed i provvedimenti saranno presi a maggioranza dei voti.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. E' ammesso il voto per delega. Nessun socio potrà portare più di n° 2 (due) deleghe; le deleghe devono essere rilasciate in favore di altri soci; i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori se associati e del Collegio dei Probiviri non possono essere portatori di deleghe.

Nel caso di seconda convocazione, l' Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti che rappresenti almeno la metà dei soci.

Spetta all' assemblea deliberare in merito:

- A. alle modifiche dello statuto, allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio sociale;
- B. all'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo;
- C. all'approvazione del programma dell'attività sulla base della proposta del Consiglio Direttivo;
- D. alla elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- E. ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 8 (Consiglio Direttivo)

L' Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall' Assemblea, ed è composto da cinque a sette membri scelti tra i Soci che dureranno in carica tre anni, tranne il caso di loro cessazione o sostituzione.

Esso può cooptare fino ad altri due membri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo parere e voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.

La convocazione può avvenire anche a richiesta di tre componenti; in tal caso il presidente deve provvedere entro sette giorni dalla richiesta a convocare la riunione per la prima data possibile.

Il C.D. è costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri elettivi.

Il C.D. ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;
- assumere il personale;
- nominare il segretario;
- fissare le modalità per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i rendiconti preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma operativo in base all'indirizzo approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere, o respingere, le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti e le iniziative di propria competenza adottati dal presidente per ragioni di necessità e d'urgenza;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- conferire il potere di firma ai soci per l'espletamento di atti necessari a singole iniziative o progetti dell'Associazione;

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio, il Consiglio coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Art. 9 (Presidente)

Il presidente del Consiglio Direttivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

Esso cesserà dalla carica in caso di scioglimento dell'Associazione e qualora non ottempererà alle richieste pervenutegli, a norma del presente statuto, di convocazione dell'assemblea o del Consiglio Direttivo.

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, fatti salvi i casi nei quali il Consiglio abbia conferito la rappresentanza ad altri soci per singoli progetti o iniziative. Il presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e quelli del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato più anziano di età.

Art. 10 (Segretario)

Il Segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti;

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- provvede a tenere i contatti col professionista, scelto dal Consiglio Direttivo, che sarà incaricato della tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione e retribuito secondo le tariffe professionali;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del Consiglio Direttivo;
- tiene i rapporti col personale.

Art. 11 (Collegio Probiviri)

Qualsiasi controversia – ad esclusione di quelle di carattere patrimoniale - dovesse insorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi e i soci, oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti, di probiviri eletti dall'Assemblea i quali decideranno in modo inappellabile.

Art. 12 (Collegio Revisori dei Conti)

È facoltà dell' Assemblea nominare un Collegio di Revisori dei Conti, preferibilmente tra persone non associate, composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I revisori dei conti avranno il compito di controllare la veridicità e congruità dei documenti di spesa e la legittimità del rendiconto consuntivo.

Art. 13 (Esercizio e Bilanci)

L' esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo il consiglio direttivo sottoporrà all' assemblea il bilancio consuntivo relativo all' anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all' anno successivo.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell' Associazione nei quindici giorni che precedono l' Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall' Associazione a spese del richiedente.

Art. 12 (Durata delle cariche)

Tutte le cariche sociali sono gratuite, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate per una sola volta.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 13 (Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche.
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni stipulate con enti pubblici e privati; nel caso di enti pubblici si applicano le prescrizioni di cui all'art. 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni.
- finanziamento di privati e/o enti ed istituzioni pubbliche, nazionali e regionali, su singoli progetti;
- entrate derivanti da attività di impresa occasionalmente esercitata ai sensi di statuto;
- eventuali interessi attivi determinati da depositi a risparmio di cui al comma successivo;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

✳ I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo; Ogni operazione finanziaria è disposta, con firme disgiunte, dal presidente e dal segretario. L'eventuale attivo di bilancio deve essere destinato allo svolgimento delle attività sociali, nonché a quelle ad esse direttamente connesse. E' in ogni caso vietata la redistribuzione degli utili fra i soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero patrimonio deve essere devoluto ad altra Associazione senza fini di lucro avente gli stessi scopi o che svolga attività affini o può essere devoluto alla costituzione di un altro ente non profit avente finalità connesse a quelle di cui al presente statuto.

Art. 14 (Quota sociale)

La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

La quota deve essere versata all'atto dell'iscrizione e all'atto del rinnovo dell'iscrizione. Essa sarà restituita a coloro ai quali non sarà riconosciuta l'iscrizione.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea e prendere parte alle attività dell'Associazione.

Art. 15 (Rendiconti)

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo i rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Art. 16 (Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

NORMA TRANSITORIA

I costituenti l'Associazione, nella prima assemblea, nominano il Consiglio Direttivo e stabiliscono la quota sociale.